



ORIGINALE

ORDINANZA AREA POLIZIA LOCALE N.27 del 17-10-2024

Numero Reg. Gen.: 51

Oggetto: MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PER IL PER IL PERIODO INVERNALE 2024-2025.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE

Premesso che con Delibera della Giunta Comunale n. 107 del 03.10.2024 *“Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 238 del 2.3.2021. Indirizzi per il recepimento ai fini dell'applicazione sul territorio comunale.”* veniva stabilito di dare attuazione a livello comunale alle disposizioni contenute nella DGRV n. 238/2021, riguardanti le iniziative che i comuni devono adottare ai fini della limitazione dell'inquinamento atmosferico;

Dato atto che questo Comune di Quarto d'Altino ricade nell'Agglomerato urbano di Venezia e pertanto deve dare attuazione alle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico generato dal traffico veicolare nelle aree urbane del territorio comunale in funzione dei livelli di inquinamento registrati con le modalità di seguito riportate;

Preso atto che:

- in data 23.09.2024 si è svolta a livello regionale la riunione del CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), che ha tra l'altro confermato le misure previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 02.03.2021;
- in data 24.09.2024 presso la Città Metropolitana di Venezia si è svolto un nuovo Tavolo Tecnico Zonale, in occasione del quale sono stati trattati, tra gli altri argomenti, i provvedimenti da adottare in maniera uniforme all'interno del bacino padano;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 128 del 19.12.2018 di delimitazione delle aree urbane del comune da sottoporre alle limitazioni alla circolazione stradale;

Visti:

- l'art. 7 del D. Lgs. n° 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” il quale recita che “Nei centri abitati i comuni possono [...] limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

- l'art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Decreto sindacale vigente di nomina del Comandante del Corpo di Polizia Locale di Quarto d'Altino quale responsabile dell'Area Polizia Locale;

ORDINA

di istituire le seguenti limitazioni al traffico veicolare secondo le seguenti modalità:

1. Periodo di attuazione delle misure.

In base a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 le misure vanno attuate dalla data del presente provvedimento e fino al 30 aprile 2024.

2. Ambito di applicazione delle misure (Allegato B e C)

Le misure di limitazione si applicano nelle strade ricadenti all'interno dei centri abitati di Quarto d'Altino e San Michele Vecchio, Le Crete e Portegrandi come indicato nella planimetria allegata.

3. Limitazioni alla circolazione stradale. Livelli di allerta e criteri di attivazione delle misure (Allegato A).

3.1. Definizione dei tre gradi di allerta per il PM10, riferiti alla stazione di riferimento denominata VE-BISSUOLA:

Nessuna allerta - verde	Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto.
Livello di allerta 1 - arancio	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.
Livello di allerta 2 - rosso	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.
Le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	

3.2. L'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati) e terranno conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche.

3,3.	Limitazione della circolazione in funzione dei livelli di emergenza	
Nessuna allerta VERDE	Cicli e motocicli: E0 Autovetture private: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2+E3+E4 Veicoli commerciali: BENZINA E0+E1 DIESEL E0+E1+E2+E3 +E4 <i>Deroghe al punto 6</i>	Dal 1 ottobre al 30 aprile Interruzioni natalizie dal 16/12 al 06/01 Dal lunedì al venerdì Dalle 8.30 alle 18.30
Livello di allerta 1 ARANCIO	Cicli e motocicli: E0+E1 Autovetture private BENZINA E0+E1+E2 DIESEL E0+E1+E2+E3 +E4 +E5 Veicoli commerciali BENZINA E0+E1+E2 DIESEL E0+E1+E2+E3+E4 <i>Deroghe al punto 7</i>	Dal 1 ottobre al 30 aprile Interruzioni natalizie dal 16/12 al 06/01 Dal lunedì alla domenica Dalle 8.30 alle 18.30
Livello di allerta 2 ROSSO	Cicli e motocicli: E0+E1 Autovetture private BENZINA E0+E1+E2 DIESEL E0+E1+E2+E3+E4+E5 <i>Veicoli commerciali</i> BENZINA E0+E1+E2 DIESEL E0+E1+E2+E3+E4 E5 (8.30-12.30) <i>Deroghe al punto 7</i>	Dal 1 ottobre al 30 aprile Interruzioni natalizie dal 16/12 al 26/12 Dal lunedì alla domenica Dalle 8.30 alle 18.30
3.4.	Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, Divieto di sostare con il motore acceso per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, Divieto di sostare con il motore acceso per gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e Divieto di sostare con il motore acceso per i treni e/o locomotive con motore a combustione	Dal 1 ottobre al 30 aprile



DEROGHE

Deroghe alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE:

- a) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- g) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- i) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- j) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
- k) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- l) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- m) veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in

- base ad eventuale provvedimento comunale);
- n) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
 - o) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
 - p) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
 - q) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
 - r) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo Allegato D):

- s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- t) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- u) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- v) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- w) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,
- x) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- y) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);
- z) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
- aa) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- bb) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili.
- cc) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

Deroghe alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli di allerta di ARANCIO e ROSSO:

Tutte le deroghe di cui al punto 6, con le seguenti modifiche alla deroga j) e alla deroga w):

- a) veicoli che effettuano car-pooling, che trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- b) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Quarto d'Altino che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,

DISPONE CHE

sia fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;

sia incaricato della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S.;

a carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

INFORMA

Che ai sensi dell'Art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 gg. dalla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 104/2010, ovvero entro 120 gg. è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE
MILANELLO FABRIZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.